

I sottoscritti Consiglieri Comunali,

premess

- che con Determinazione del Dirigente del 5° Settore n. 688 del 30.12.2022 è stata formalizzata l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei Lavori per la riqualificazione di piazza Marconi alla Opera Appalti s.r.l., per l'importo contrattuale di €. 379.433,26;
- che, evidentemente, durante il corso dei lavori si è reso necessario introdurre nell'intervento lavorazioni non contemplate nel contratto d'appalto stipulato il 07.08.2023;
- che, a tal fine, l'arch. Tommaso Maimone, Direttore dei Lavori, ha predisposto, in data imprecisata, una Perizia suppletiva e di variante, imputandola, come si evince dalla Relazione, all'art. 106, **lett. c)** del comma 1, del D. Lgs. 50/2016, che ha comportato un nuovo importo contrattuale pari a €. 567.784,35;
- che tale Perizia suppletiva e di variante è stata approvata con Determinazione del Dirigente del 6° Settore n. 1150 del 21.05.2024, provvedimento con il quale la stessa Perizia è stata inquadrata, invece, nella fattispecie prevista dall'art. 106, **lett. b)** del comma 1, del D. Lgs. 50/2016;

considerato

- che la suddetta discrasia, riconducibile a prima vista ad un errore formale, nasconde anomalie ed irregolarità sostanziali;
- che la Perizia in parola non può inquadrarsi, come asserito dal Direttore dei Lavori, nella **lett. c)**, in quanto:
 1. non è stata indicata alcuna *circostanza imprevista e imprevedibile per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore*;
 2. la modifica apportata **altera la natura generale del contratto**: a tal proposito si ritiene opportuno riportare quanto sancito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 6797/2023: *come chiarito dalla Corte di Giustizia UE, sez. VIII, nella sentenza del 7 settembre 2016, in C. 549-14, il principio di parità di trattamento e l'obbligo di trasparenza che informa la gara ostano a che, dopo l'aggiudicazione di un appalto pubblico, l'Amministrazione aggiudicatrice e l'aggiudicatario apportino alle disposizioni di tale appalto modifiche tali che le stesse disposizioni presentino caratteristiche sostanzialmente diverse da quelle dell'appalto iniziale. Ciò avviene, ha stabilito la Corte, "quando le modifiche previste hanno l'effetto: a) di estendere l'appalto, in modo considerevole, ad elementi non previsti; b) di alterare l'equilibrio economico contrattuale in favore dell'aggiudicatario; c) di rimettere in discussione l'aggiudicazione dell'appalto, nel senso che, "se esse fossero state previste nei*

documenti disciplinanti la procedura di aggiudicazione originaria, sarebbe stata accolta un'altra offerta oppure avrebbero potuto essere ammessi offerenti diversi”;

3. che il ricorso allo *ius variandi* ha comportato una modificazione radicale del contratto, riuscendo, surrettiziamente, ad eludere la disciplina del codice degli appalti;
- che la Perizia in parola non può nemmeno inquadrarsi, come riportato nel citato provvedimento dirigenziale, nella **lett. b)**, in quanto: essa non riguarda *lavori supplementari*, come espressamente richiesto dalla medesima **lett. b)**, ma, invece, integra e/o modifica lavorazioni contrattualmente pattuite e, pertanto, integrando e/o modificando il progetto originario;
- che la Perizia suppletiva e di Variante, per quanto riportato dal D.L. nella Relazione e dal Dirigente del 6° Settore nel provvedimento di approvazione, andrebbe inquadrata nelle fattispecie previste dal comma 10 dell'art. 106 del D. Lgs, 50/2016, in quanto le modifiche apportate appaiono determinate da *errore o omissione di progettazione* (soprattutto in ordine all'*inadeguata valutazione dello stato di fatto*);

ritenuto

- che siffatta Perizia ha comportato un incremento del **49.64%** dell'importo contrattuale (che da €. 379.433,26 passa a €. 567.784,35), che, non trovando applicazione tanto la lett. b), quanto la lett. c), comma 1, dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, è illegittimo;
- che, peraltro, l'impresa esecutrice - beneficiaria di tale incremento – è Opera Appalti s.r.l., che risulta destinataria di più inviti ed affidamenti da parte del Comune di Milazzo (cfr. separato ed ulteriore atto ispettivo);

chiedono

- di avere i dovuti chiarimenti in ordine alla Perizia suppletiva e di variante, a cominciare dalla precisa ed inequivoca indicazione del riferimento normativo a cui essa è ascritta;
- se intende porre in essere provvedimenti idonei ad eliminare le eccepite illegittimità che viziano l'intera procedura contrattuale e, in caso affermativo, di sapere quali.

I sottoscritti avvisano che, in difetto di adeguato riscontro della presente, proporranno apposito interpello all'A.N.A.C..

Lorenzo Italiano

Alessio Andoloro

Damiano Maisano

Giuseppe Crisafulli